



STATO DELLE REVISIONI

TITOLO DOCUMENTO	REV. N.	REVISIONATI	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA EMISSIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Avviso n. 1/2022 – Avviso a Sportello per il finanziamento di Piani Formativi a voucher - Testo	00	-	Prima emissione	02/03/2022	Area Tecnico -Giuridica	D-RGQ	CDA del 26/01/2022

Publicato per estratto sulla G.U.R.I., Parte I, V Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 26 del 2 marzo 2022, codice redazionale TX22BFM4236



Sommario

PREMESSA	4
GLOSSARIO	4
1. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO	6
1.1. AIUTI DI STATO	8
1.2. CODICE UNICO DI PROGETTO	10
2. FINALITÀ DELL'AVVISO	10
3. TERMINI DI PRESENTAZIONE	10
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	10
5. SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI	11
5.1. SOGGETTO PROPONENTE	11
5.2. SOGGETTO EROGATORE	11
6. IMPRESE BENEFICIARIE	11
7. AZIONI AMMISSIBILI	12
7.1. AZIONI FORMATIVE	12
8. TERMINI E DURATA MASSIMA	12
9. TIPOLOGIA DI PIANO FORMATIVO	13
10. DESTINATARI	13
11. VARIAZIONE IMPRESE BENEFICIARIE	14
12. TIPOLOGIE FORMATIVE	14
13. TEMATICHE DI INTERVENTO	14
14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE E COLLOCAZIONE TEMPORALE	15
15. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO	16
15.1. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO	16
15.2. QUOTA DI COFINANZIAMENTO PRIVATO	17
16. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE	17
16.1. CONDIVISIONE DEL PIANO FORMATIVO	17
16.2. AMMISSIBILITÀ DEI PIANI FORMATIVI	17
16.3. ITER DI VALUTAZIONE	18
16.4. APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	18
16.5. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE	19
17. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	20
18. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	20
18.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI	20
18.2. DOCUMENTI DA PRODURRE	20



18.3. CRONOPROGRAMMA DELL'AVVISO	20
19. GESTIONE DEI PIANI FORMATIVI.....	21
19.1. AVVIO DEL PIANO FORMATIVO	21
19.2. GESTIONE AZIONI FORMATIVE.....	21
19.3. FREQUENZE.....	22
19.4. VALIDITA' DELLE FREQUENZE.....	22
19.5. VARIAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE	22
19.6. CHIUSURA DEL PIANO FORMATIVO.....	23
20. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE.....	23
20.1. PIANO FINANZIARIO	23
20.2. PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO	23
20.3. DETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO	24
20.4. MODALITÀ DI RIMBORSO DA PARTE DEL FONDO	24
21. VERIFICHE	24
21.1. VERIFICHE IN ITINERE.....	25
21.2. VERIFICHE EX POST	25
22. VALUTAZIONE QUALITÀ	25
23. UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE	25
24. MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA	25
25. REVOCA O RINUNCIA.....	25
26. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	26
27. D.LGS. N.231/2001	27
28. NOTE.....	27



PREMESSA

Formazienda è il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei comparti del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI.

Il Fondo è stato costituito a seguito dell'accordo interconfederale sottoscritto tra la Confederazione delle imprese e dei professionisti **SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA)** e la Confederazione dei lavoratori **CONFISAL**.

Il Fondo è autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, a finanziare in tutto o in parte:

- piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, o individuali concordati tra le Parti Sociali;
- eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti Piani, concordate tra le Parti;
- piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
- piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,

come previsto dal comma 1 dell'articolo 118 della citata Legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'iniziativa di finanziamento di cui al presente Avviso è conseguente alla emanazione dell'*Avviso sperimentale di accreditamento cataloghi formativi*, pubblicato dal Fondo il 26 febbraio 2020, così come aggiornato con l'*Addendum Avviso Sperimentale per l'accreditamento di cataloghi formativi* pubblicato in data 29 settembre 2021 e, per tale ragione, potranno essere finanziati esclusivamente Piani Formativi composti da corsi riconducibili ai cataloghi formativi già accreditati dal Fondo alla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione del presente Avviso.

GLOSSARIO

Conto Formazione di Sistema (CFS) - è un conto collettivo nel quale confluiscono prioritariamente le risorse versate dalle micro e piccole imprese aderenti a Formazienda e accoglie, altresì, il gettito delle imprese che, pur avendone le caratteristiche, non siano collegate a un Conto Formazione di Impresa o a un Conto Formazione di Rete.

Il Conto Formazione di Sistema è caratterizzato dal principio mutualistico: una volta che il gettito della singola impresa entra nel Conto Formazione di Sistema, lo stesso perde la sua riferibilità all'impresa che lo ha generato.

Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema - è il riferimento operativo per le fasi di gestione e rendicontazione del Piano Formativo per tutto quanto non disciplinato nel presente Avviso.

Catalogo Formativo - è il Catalogo accreditato dal Fondo Formazienda nell'ambito dell'*Avviso sperimentale di accreditamento cataloghi formativi*, pubblicato dal Fondo il 26 febbraio 2020, così come aggiornato con l'*Addendum Avviso Sperimentale per l'accreditamento di cataloghi formativi* pubblicato in data 29 settembre 2021, che contiene le iniziative formative individuali.



Soggetto Gestore – è il soggetto proponente del Piano Formativo e coincide con il titolare del Catalogo Formativo accreditato dal Fondo Formazienda.

Soggetto Erogatore - è il Soggetto che eroga le attività formative e coincide con il Soggetto Gestore.

Conoscenze - sono il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di lavoro o di studio. Le conoscenze sono teoriche e/o pratiche (v. *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 2017/C 189/03 G.U.U.E. C 189/15*).

Abilità – è la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare *know-how* per portare a termine compiti e risolvere problemi. Le abilità sono cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).

Le abilità, pertanto, riguardano i processi cognitivi e attuativi da esercitare nell'attività professionale (v. *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 2017/C 189/03 G.U.U.E. C 189/15*).

Competenza - è la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

Le competenze rappresentano l'insieme di conoscenze e di abilità necessarie allo svolgimento delle attività lavorative (v. *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 2017/C 189/03 G.U.U.E. C 189/15*).

Certificazione delle competenze in esito - è la procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato, in base alle norme nazionali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato, da parte di un soggetto abilitato, conforme a quanto previsto dall'Amministrazione Pubblica di riferimento (v. *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 2017/C 189/03 G.U.U.E. C 189/15*).

FormUp – è il sistema informatico del Fondo Formazienda, ad accesso riservato, per la presentazione e gestione via web delle attività formative finanziate in modalità voucher.

Voucher - è un titolo di spesa individuale assegnato dal Fondo all'impresa che consente, ad un singolo destinatario, la fruizione presso i Soggetti Erogatori di servizi formativi approvati dal Fondo Formazienda nell'ambito dell'"Avviso sperimentale per l'accreditamento di cataloghi formativi". Il valore economico del voucher copre, parzialmente o totalmente, il valore del servizio di ogni iniziativa formativa presente nei Cataloghi accreditati dal Fondo il cui link è consultabile sul sito istituzione www.formazienda.com. Il servizio formativo può corrispondere all'intero corso comprensivo di tutti i moduli così come accreditati ovvero ad uno o più moduli contenuti nel corso.

1. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

Il principale quadro normativo e regolamentare di riferimento del presente Avviso è il seguente:

- Articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i.;
- Articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Atto costitutivo del Fondo Formazienda, riconosciuto e autorizzato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2008;
- Statuto e Regolamento del Fondo Formazienda;
- Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo Formazienda, approvato dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro il 30 luglio 2019 con Decreto n. 351;
- Manuale di Gestione Conto Formazione di Sistema;
- Manuale per le attività di vigilanza e controllo;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. adottato dal Fondo Formazienda con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/06/2017;
- Codice Etico ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 febbraio 2016;
- Circolare Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 0013199 del 23 ottobre 2017;
- Circolare Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 1 del 10 aprile 2018;
- Circolare Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 0000004 del 28 dicembre 2020;
- Circolare Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 0000001 del 30 novembre 2021;
- Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 del 21 dicembre 2011 così come modificato dall'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2011;
- Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei datori di lavoro RSPP del 21 dicembre 2011, così come modificato dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016;
- *Linee guida per la ripresa delle Attività Economiche e Produttive* approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 21/75/CR2B/COV16, in data 28 maggio 2021;



- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al Fondo Sociale Europeo (FSE) PO 2007-2013;
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L. 124/36 del 20/05/2005 e Decreto Ministeriale 18 aprile 2015 (relativi alla definizione delle micro, piccole e medie imprese);
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 c.d. "Regolamento Omnibus" del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE n. L 347/320 del 20/12/2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio) così come modificato, da ultimo, dal Regolamento (UE) n. 2020/558 del 23 aprile 2020 pubblicato sulla GUUE n. L130 del 24/04/2020;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE n. L 347/470 del 20/12/2013 (relativo al FSE e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006) e successive modifiche e integrazioni;
- "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19" di cui alla nota ANPAL n. 4364 del 19 febbraio 2021;
- Legge 23 luglio 2021, n. 106 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" c.d. Sostegni bis;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
- Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 129 del 31 maggio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 pubblicato sulla GU Serie Generale n.144 del 24 giugno 2015 - Suppl. Ordinario n. 34 (che ha abrogato, tra l'altro, il Testo Unico dell'apprendistato) recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183." e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";
- Decreto 5 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021 recante "Linee Guida che rendono operativo il Sistema nazionale di certificazione delle competenze";



- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445 recante “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*” e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto Interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 recante “*Regolamento recante la Disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;
- Articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633;
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 11 maggio 2015;
- Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*” che proroga lo stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022;

Si intendono, inoltre, qui richiamati tutti i provvedimenti nazionali e/o territoriali relativi al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che dovessero essere emanati successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso.

1.1. AIUTI DI STATO

Il finanziamento dei Piani Formativi oggetto del presente Avviso è soggetto alla disciplina degli Aiuti di Stato di cui al seguente Regime di Aiuti: “Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014” - approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) - Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883.

In particolare, le imprese beneficiarie, a valere sul presente Avviso, dovranno optare per l’applicazione di uno dei seguenti regolamenti comunitari:

- **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014, in vigore dal 1° luglio 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla G.U.E.E. n. L187 del 26.6.2014 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, pubblicato sulla G.U.U.E n. L215/3 del 7 luglio 2020.

L’applicazione del predetto Regolamento (UE) n. 651/2014 è esclusa per i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; è altresì esclusa per le imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2 comma 18 del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014.

Alle aziende che effettueranno l’opzione per il Reg. UE n. 651/2014, ai fini della determinazione della intensità massima di finanziamento per loro ammissibile e della conseguente quota di cofinanziamento privato da rendicontare nel Piano Formativo, si applica esclusivamente la definizione delle categorie di imprese adottata dalla Commissione Europea e allegata al medesimo Regolamento.

- **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” –

G.U.U.E. n. L 352/1 del 24.12.2013 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, pubblicato sulla G.U.U.E n. L215/3 del 7 luglio 2020.

Il Soggetto Gestore del Piano Formativo è responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste nei regolamenti prescelti dalle imprese beneficiarie, in particolare, della verifica che i contributi non siano cumulati con altri Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato nel regolamento applicabile.

- **Regolamento (UE) n. 1408/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo – G.U.U.E. n. L 352/9 del 24.12.2013 così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019 pubblicato sulla G.U.U.E n. L511 del 22.02.2019.
- **Regolamento (UE) n. 717/2014** della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli Articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli Aiuti "*de minimis*" nel Settore della pesca e dell'acquacoltura, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 pubblicato sulla G.U.U.E. n. L414/15 del 9/12/2020.

Il Soggetto Gestore dovrà indicare il regime di aiuto comunitario scelto dall'impresa già in fase di candidatura. L'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazione degli aiuti.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, l'aiuto individuale relativo all'impresa non risulti concedibile il Fondo non riconoscerà il relativo finanziamento.

Pertanto, tutti i Soggetti Gestori dovranno prestare la massima attenzione e un adeguato supporto alle imprese al fine di effettuare il controllo di tutti i contributi pubblici ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria e degli eventuali ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti dichiarati illegali.

Le informazioni sulle Misure di Aiuto e sugli Aiuti individuali concessi e registrati sono rese pubbliche e accessibili nella sezione *Trasparenza del Registro del sito www.rna.gov.it*, liberamente consultabile.

In particolare, per quanto concerne gli aiuti in regime "*de minimis*", il Soggetto Gestore deve verificare che l'azienda sia a conoscenza di tutti i contributi pubblici ricevuti, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti, tenendo in considerazione la disciplina europea in materia di aiuti "*de minimis*", ai sensi della quale il calcolo del massimale di aiuto concedibile va riferito alla figura di "impresa unica" (come definita, tra gli altri, dall'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013). Il Fondo procederà a verificare i contributi pubblici ricevuti dalla medesima impresa beneficiaria nei tre esercizi finanziari di riferimento per il tramite del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

La verifica del rispetto dell'adempimento degli obblighi relativi al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato sarà effettuata dal Fondo in sede di approvazione dei Piani Formativi.

Successivamente all'avvenuta concessione dell'aiuto individuale il Fondo è tenuto a registrare anche eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico.

A conclusione del Piano Formativo Formazienda dovrà, inoltre, comunicare le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente ed effettivamente concesso.

Pertanto, in fase di approvazione del rendiconto, prima dell'erogazione del saldo, si procederà alla eventuale variazione in diminuzione del contributo concesso alla singola impresa; non è prevista la concessione di aiuti individuali in aumento.

1.2. CODICE UNICO DI PROGETTO

In ottemperanza a quanto previsto dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ad ogni Piano Formativo ammesso a finanziamento sarà assegnato il codice CUP (Codice Unico di Progetto).

Il CUP, come stabilito dalla Delibera CIPE n. 24/2004, deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al Piano Formativo.

2. FINALITÀ DELL'AVVISO

Con l'emanazione del presente Avviso il Fondo Formazienda - in coerenza con quanto stabilito dalla legge istitutiva dei Fondi paritetici interprofessionali all'articolo 118 della Legge n. 388/2000 e s.m.i. - si propone di finanziare, in tutto o in parte, iniziative formative individuali riconducibili ad offerte formative codificate nell'ambito dei Cataloghi Formativi accreditati al Fondo al fine di:

- ✓ migliorare le modalità di fruizione da parte delle imprese dei finanziamenti erogati da Formazienda;
- ✓ rispondere con maggiore efficacia al fabbisogno formativo delle diverse tipologie di imprese aderenti;
- ✓ proporre un'offerta trasparente dal punto di vista qualitativo (ad es. comparabilità dei prezzi, dei contenuti ecc.);
- ✓ supportare la personalizzazione dei percorsi formativi individuali.

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE

I Piani Formativi, già condivisi con le Parti Sociali, possono essere presentati dal Soggetto Gestore, in qualsiasi momento, entro i termini di valutazione pubblicati dal Fondo, a partire dalle ore 14:00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 18:00 del 31 ottobre 2022 ovvero **fino ad esaurimento delle risorse**, a fronte della comunicazione di chiusura (temporanea o definitiva) della presentazione dei Piani Formativi che sarà resa nota da Formazienda sul proprio sito internet.

Il Fondo Formazienda si riserva di prorogare i termini indicati dandone preventiva e adeguata comunicazione esclusivamente sul sito www.formazienda.com.

I termini per la candidatura alle sessioni di valutazione periodiche sono resi noti sul sito istituzionale del Fondo Formazienda.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso ammonta ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) e trova copertura nelle risorse assegnate dall'INPS che hanno alimentato il Conto Formazione di Sistema e messe a disposizione nel conto "Fondo attività piani formativi 1/2022" (in sigla F.DO PF A0122).

La quota di finanziamento pubblico per ciascun Piano Formativo dovrà assestarsi nel limite massimo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00).

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di stanziare ulteriori risorse per il finanziamento dell'Avviso stesso in conformità alle previsioni normative e regolamentari vigenti.



Il finanziamento dei Piani Formativi di cui al presente Avviso si configura quale sovvenzione, pertanto, la relazione tra Fondo e Soggetto Gestore non è contraddistinta da alcun rapporto sinallagmatico. Tali sovvenzioni sono erogate sulla base dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990, assumono la natura di contributo pubblico non rilevante quindi ai fini I.V.A.

5. SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI

5.1. SOGGETTO PROPONENTE

I Piani Formativi possono essere candidati, a pena d'inammissibilità, esclusivamente dagli Enti titolari dei Cataloghi Formativi accreditati¹ dal Fondo, che assumono il ruolo di Soggetto Gestore del Piano, appositamente delegati dalle imprese beneficiarie.

Il requisito di accreditamento – ivi compreso l'accREDITAMENTO al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo - deve essere posseduto dall'ente alla data di presentazione della candidatura del Piano Formativo e deve perdurare fino alla data di pubblicazione della graduatoria sul sito del Fondo. Nel caso in cui l'Ente, successivamente alla candidatura del Piano Formativo, dovesse incorrere in un provvedimento di sospensione o annullamento dell'accREDITAMENTO da parte del Fondo, il Piano Formativo sarà considerato inammissibile.

A valere sul presente Avviso non è ammesso il ricorso alla delega e al partenariato e non è prevista la figura del Designer.

5.2. SOGGETTO EROGATORE

Il Soggetto Erogatore coincide con il Soggetto Gestore.

6. IMPRESE BENEFICIARIE

Sono beneficiarie ammissibili delle risorse stanziare sul presente Avviso le imprese private o pubbliche assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della Legge n. 160/75, così come modificato dall'art. 25 della Legge n. 845/78.

Affinché le imprese siano considerate beneficiarie ammissibili devono essere rispettate le condizioni di seguito riportate.

Adesione al Fondo Formazienda. In sede di presentazione del Piano formativo, l'azienda dovrà risultare già aderente al Fondo e dallo stesso già riscontrata come aderente. In sede di verifica del rendiconto il Fondo verificherà che non sia intervenuta revoca fino alla data di presentazione del rendiconto finale.

In caso di revoca anticipata da parte di una impresa beneficiaria, ovvero a fronte di una revoca esercitata prima della presentazione del rendiconto finale, il finanziamento potrà essere riconosciuto ove l'impresa abbia revocato prima della presentazione del rendiconto finale ma abbia aderito nuovamente nell'arco di due mesi dall'intervenuta revoca e sia ancora aderente al momento dell'approvazione della rendicontazione.

Fanno fede, al riguardo, esclusivamente i dati dei flussi delle adesioni direttamente comunicati dall'INPS a Formazienda.

¹ Cfr. "Avviso sperimentale per l'accREDITAMENTO di cataloghi formativi" pubblicato sul sito istituzionale www.formazienda.com in data 26 febbraio 2020.



Esclusività dell'attività finanziata. L'impresa non deve avere richiesto, per le medesime attività, un contributo a valere sul medesimo Avviso, su altri strumenti di finanziamento del Fondo Formazienda o altri fondi pubblici.

Aiuti di Stato. L'impresa non deve aver superato il massimale stabilito dal Regolamento comunitario in caso di opzione per il Regolamento "de minimis". Si precisa che l'adempimento di interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, sarà effettuato all'atto dell'approvazione del Piano Formativo. Tale adempimento sarà altresì effettuato in fase di approvazione del rendiconto finale.

Ogni impresa, a valere sull'intero Avviso, potrà risultare beneficiaria al massimo in due Piani Formativi.

Possono risultare beneficiarie anche imprese titolari (o costituenti) di un Conto Formazione di Rete (Impresa Unica o Integrato) attivo alla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

7. AZIONI AMMISSIBILI

7.1. AZIONI FORMATIVE

Sono ammissibili esclusivamente le azioni formative individuali finanziabili mediante voucher a valere sui corsi contenuti nei Cataloghi Formativi già accreditati dal Fondo nell'ambito dell'"Avviso sperimentale di accreditamento cataloghi formativi" del 26 febbraio 2020.

Come disposto nell'Addendum pubblicato in data 29 settembre 2021, non possono essere presentati Piani Formativi che contengano corsi in fase di aggiornamento non ancora approvati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda.

8. TERMINI E DURATA MASSIMA

I Soggetti Gestori sono tenuti al rispetto dei seguenti termini:

a) il Piano Formativo ammesso a finanziamento deve essere avviato entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di pubblicazione dell'elenco dei Piani Formativi approvati sul sito internet del Fondo (www.formazienda.com).

In nessun caso il Piano Formativo potrà essere avviato prima della pubblicazione dell'elenco sul sito del Fondo, pertanto, non è ammesso l'avvio anticipato.

La prima azione formativa dovrà essere erogata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'avvio del Piano Formativo; qualora la prima azione formativa non fosse erogata entro il citato termine il Fondo provvederà alla revoca totale del finanziamento.

b) il Piano Formativo deve essere chiuso entro 12 (dodici) mesi effettivi (tenendo in considerazione i periodi di sospensione di seguito indicati), che decorrono dalla data di comunicazione di avvio dello stesso, da effettuarsi secondo le modalità previste nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema;

c) la rendicontazione finale deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni di calendario, che decorrono dalla data di chiusura del Piano Formativo, da effettuarsi secondo le modalità previste nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema. In caso di mancata comunicazione di chiusura del Piano Formativo entro il citato termine previsto ai fini della determinazione del finanziamento a consuntivo il Fondo considererà valide le attività realizzate e correttamente gestite (es. avvio/chiusura, ecc.) entro i dodici dalla data di avvio del Piano Formativo, compresi i periodi di sospensione.



Il mancato rispetto del citato termine determina la revoca del contributo. I termini per la valutazione della rendicontazione inizieranno a decorrere dal momento della ricezione di tutta la documentazione afferente al rendiconto.

Il decorso dei suddetti termini deve considerarsi sospeso nei periodi che vanno dal 1° agosto al 30 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Non è prevista la concessione di proroghe da parte del Fondo rispetto ai termini indicati nel presente articolo.

9. TIPOLOGIA DI PIANO FORMATIVO

Il Piano Formativo può essere esclusivamente di tipo aziendale o interaziendale.

10. DESTINATARI

In linea generale, sono destinatari degli interventi formativi lavoratori/trici dipendenti di imprese beneficiarie per i quali esista l'obbligo per l'impresa del versamento all'INPS del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e le figure previste dall'art. 10 del Decreto-Legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011.

Pertanto, sono destinatari di detti interventi:

- a) lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato (compreso dirigenti);
- b) lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato (anche nel settore pubblico, compreso dirigenti);
- c) lavoratori/trici temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività ivi compresi lavoratori/trici destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (compreso dirigenti);
- d) apprendisti;
- e) lavoratori/trici con contratto stagionale anche nei periodi in cui non sono in servizio (a condizione che abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra e iscritte al Fondo e a condizione che l'impresa di appartenenza nel Piano Formativo assicuri la quota di co-finanziamento se dovuta in base al regime di aiuti prescelto);
- f) lavoratori religiosi che potranno usufruire della formazione professionale nell'ambito delle attività corsuali finanziate dai Fondi, sulla base dei seguenti presupposti:
 - il lavoro svolto dai religiosi all'interno degli Istituti di appartenenza può essere qualificato come lavoro volontario non retribuito;
 - è possibile quantificare economicamente l'apporto lavorativo che i predetti religiosi svolgono, sulla base del corrispondente CCNL per le diverse categorie contrattuali;
 - il relativo costo figurativo, così come avviene nei rapporti tra EECR e Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini del riconoscimento delle quote spettanti, viene riportato nel bilancio dell'Ente religioso sotto la voce "Costo opportunità";
- g) lavoratori assunti con altre tipologie contrattuali previste dal D.lgs. n. 81/2015 e s.m.i.

Il Fondo potrà concedere a valere sul medesimo corso un numero massimo di voucher corrispondente al numero massimo di partecipanti indicato dal Soggetto Gestore in sede di accreditamento del Catalogo Formativo.

Nel caso in cui il corso accreditato non preveda un numero massimo di partecipanti, a valere sul medesimo corso il Fondo concederà un massimo di voucher pari a 18 (diciotto).

Il Fondo non ammette la presenza di uditori. In ogni caso, considerato che i corsi accreditati a Catalogo sono erogabili anche a libero mercato, ai fini del riconoscimento del finanziamento non rileva la presenza di eventuali partecipanti che abbiano acquistato il corso purché il numero totale dei partecipanti non sia superiore a quello indicato dal Soggetto Gestore in sede di accreditamento del Catalogo Formativo o, in mancanza, a quello stabilito dal Fondo.

E' responsabilità del Soggetto Gestore verificare il rispetto di tale condizione che, se rilevata in sede di verifica *in itinere*, comporterà il mancato riconoscimento dei voucher.

I destinatari devono essere individuati prima dell'avvio del corso e non possono essere, in nessun caso, variati. Pertanto, nel caso in cui non venga raggiunta la percentuale minima di frequenza di cui al successivo articolo 19.4., il finanziamento del voucher non sarà riconosciuto.

Il medesimo lavoratore può essere destinatario al massimo di due voucher individuali purché i voucher riguardino attività formative differenti e non siano erogati contemporaneamente.

11. VARIAZIONE IMPRESE BENEFICIARIE

Non è ammessa la variazione delle imprese beneficiarie di cui al paragrafo II.1.4. del Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema.

Nel caso di Piano Formativo interaziendale, ove una o più imprese beneficiarie, dovessero rinunciare alla partecipazione alle attività formative, il Fondo non riconoscerà l'importo di finanziamento dei relativi voucher.

12. TIPOLOGIE FORMATIVE

Le azioni formative potranno essere relative alle seguenti tipologie formative di intervento come già definite nei Cataloghi accreditati:

- formazione di base e trasversale;
- formazione professionalizzante;
- formazione di qualificazione professionale;
- formazione altamente professionalizzante.

Per le specifiche relative alle tipologie formative di intervento si rimanda a quanto previsto dal Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema paragrafo I.2.

13. TEMATICHE DI INTERVENTO

Le tematiche di intervento sono tutte quelle previste nell'ambito dell'"Avviso sperimentale per l'accreditamento di Cataloghi Formativi" e, nello specifico, nei singoli Cataloghi Formativi accreditati.

Si precisa, in ogni caso, che le azioni formative organizzate per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione, quali ad esempio quelle riconducibili alla tematica formazione

obbligatoria “sicurezza sul lavoro”, potranno essere dirette esclusivamente ad aziende beneficiarie che abbiano optato per il regime c.d. *de minimis*.

Così come previsto nella circolare di Anpal n. 1 del 10 aprile 2018, “la formazione dovrà essere progettata per conoscenze e competenze, comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all’allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile”.

14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE E COLLOCAZIONE TEMPORALE

Le modalità di erogazione della attività formative sono tutte quelle previste nell’articolo 3.2. dell’*“Avviso sperimentale per l’accreditamento di Cataloghi Formativi”* e descritte nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema.

Per le specifiche relative alla collocazione temporale della formazione si fa rinvio al Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema.

FOCUS FORMAZIONE A DISTANZA

La formazione a distanza (FAD) può essere erogata in differenti modalità, quali:

- **“FAD” ON LINE con aula virtuale:** in tal caso il partecipante, tramite connessione di rete (web) e opportuni supporti informatici², è presente nell’aula virtuale durante lo svolgimento delle lezioni da parte del docente avendo, tra l’altro, anche la possibilità di interagire direttamente e visivamente con i differenti partecipanti (l’interazione esclusivamente tramite chat non è ritenuta ammissibile in questa modalità).

La formazione a distanza può essere svolta presso il Soggetto Gestore, presso l’azienda o presso altra sede del soggetto Erogatore. È ammessa anche la formazione a distanza che preveda il collegamento dei partecipanti dislocati tutti in luoghi diversi, compresa la propria abitazione.

La formazione a distanza deve prevedere:

- un programma formativo strutturato, sulla base di materiali didattici formalizzati;
- un adeguato sistema di registrazione della realizzazione dell’attività formativa, con l’indicazione di elementi di riconoscimento e rispettare i seguenti standard minimi:
 1. messa a disposizione da parte dell’Ente di formazione di una piattaforma telematica adeguata allo svolgimento di attività di FAD, in grado di gestire i contenuti formativi e la relativa gestione da parte degli allievi in qualità di LMS (Learning Management System). La piattaforma dovrà essere preventivamente autorizzata dal Fondo nel rispetto di quanto previsto con circolare n. 1/2021 e relativa appendice tecnica;
 2. adeguato supporto tecnologico e contenutistico (ad es. tutoraggio on-line, assistenza in caso di utilizzo di tecnologie informatiche, disponibilità di un esperto dei contenuti, ecc.).
- **“FAD” OFF LINE (E-learning):** in tal caso il partecipante ha un alto grado di indipendenza nel percorso di autoapprendimento non essendo legato a vincoli di presenza fisica o di orario specifico. Ogni partecipante ha la possibilità di usufruire, tramite connessione di rete (web) e opportuni supporti

² Tali supporti devono consentire la tracciabilità delle attività e la produzione di idonea reportistica, del docente, degli altri discenti e della formazione svolta.

informatici³, di registrazioni audio/video e/o di materiale messo a disposizione in forma di testo da parte del soggetto Erogatore nonché di poter attivare un percorso interattivo tramite chat⁴. Tale tipologia di formazione, per essere ammissibile, deve prevedere:

- un programma formativo strutturato (ad esempio organizzato per moduli), sulla base di materiale didattico prestabilito a corredo;
- un adeguato sistema di verifiche sia intermedie che finali di quanto effettivamente appreso durante il percorso formativo.
- un adeguato sistema di registrazione della realizzazione dell'attività formativa, con l'indicazione di elementi di riconoscimento e rispettare i seguenti standard minimi:

1. messa a disposizione da parte dell'Ente di formazione di una piattaforma telematica adeguata allo svolgimento di attività di FAD, in grado di gestire i contenuti formativi e la relativa gestione da parte degli allievi in qualità di LMS (Learning Management System). Tale LMS deve aderire agli standard AICC, SCORM, SCORM-2 e successivi o sistema equivalente, e prevedere la produzione di log che consentano di tracciare i tempi e i modi di accesso ai Learning Objects (testi lezioni, filmati, conferenze, documentazione, test, etc.) da parte dei singoli allievi – utenti, di constatare il superamento delle verifiche intermedie previste dai percorsi didattici e di tenere traccia di eventuali interazioni collaborative tra gli allievi (es. lavori di gruppo, blog, forum, etc.), oltre agli scambi di messaggi con tutor e docenti;

2. adeguato supporto tecnologico e contenutistico (ad es. tutoraggio on-line, assistenza in caso di utilizzo di tecnologie informatiche, disponibilità di un esperto dei contenuti, ecc.).

Per quanto concerne la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro dovranno essere rispettate le condizioni previste dalla normativa di riferimento (es. Accordi Stato Regioni).

Resta inteso che le attività formative potranno e/o dovranno essere erogate nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti a livello nazionale/territoriale; il Fondo si riserva di non riconoscere a consuntivo le spese sostenute dai Soggetti Gestori per attività formativa finanziata non erogata in conformità con tali disposizioni.

15. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

15.1. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO

Indipendentemente dal costo dell'iniziativa formativa contenuta nel Catalogo accreditato, il Fondo Formazienda, ai fini della determinazione dell'importo del voucher finanziabile, riconoscerà per 1 ora di formazione un costo h/allievo fino:

- ad un massimo di € 30,00 in caso di formazione di base e trasversale;
- ad un massimo di € 50,00 in caso di formazione professionalizzante;
- ad un massimo di € 80,00 in caso di formazione di qualificazione professionale;
- ad un massimo di € 95,00 in caso di formazione altamente professionalizzante.

³ Tali supporti devono consentire la tracciabilità delle attività e la produzione di idonea reportistica della formazione svolta.

⁴ Il partecipante può anche avere la possibilità di comunicare tramite chat con interlocutori (a es. tutor) localizzati in sedi diverse e che possono partecipare in tempi diversi.

Indipendentemente dalla tipologia formativa, qualora il corso sia erogato in FAD OFFLINE, il Fondo riconoscerà per un'ora di formazione un costo h/allievo fino ad un massimo di € 15,00.

Nel caso in cui l'iniziativa formativa prescelta preveda nel catalogo un costo maggiore rispetto all'importo massimo riconoscibile tramite voucher, la parte eccedente rimarrà ad esclusivo carico dell'impresa beneficiaria. Formazienda, pertanto, non finanzia valori eccedenti i parametri previsti.

Nel caso in cui l'iniziativa formativa prescelta preveda, invece, nel catalogo un costo inferiore rispetto al costo h/allievo sopra indicato, Formazienda riconoscerà il finanziamento indicato dall'Ente nel proprio catalogo formativo accreditato.

L'importo del voucher si intende onnicomprensivo. Nessun ulteriore onere potrà essere incluso nel finanziamento da parte del Fondo.

15.2. QUOTA DI COFINANZIAMENTO PRIVATO

Nel caso in cui l'impresa opti per l'erogazione dell'aiuto in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014, il Fondo finanzia esclusivamente il valore del voucher pari all'intensità massima di aiuto riconoscibile. La parte eccedente costituisce, pertanto, cofinanziamento, da rendicontare a costi reali, che dovrà essere garantito entro i limiti e le intensità massime indicate dal regolamento comunitario.

Es. Impresa x

Dimensione piccola

Intensità aiuto Regolamento UE n. 651/2014 pari al 70%

Cofinanziamento pari al 30%

Valore voucher euro 1000,00

Finanziamento riconoscibile euro 700,00

Cofinanziamento euro 300,00

Qualora il cofinanziamento minimo obbligatorio non venisse rispettato, Formazienda procederà alla riparametrazione del finanziamento concesso sulla base dell'importo del cofinanziamento rendicontato.

Nel caso in cui l'impresa opti per l'erogazione dell'aiuto in conformità al Regolamento "de minimis", il Fondo potrà finanziare l'intero valore del voucher, pertanto, l'impresa non è tenuta a garantire il cofinanziamento che, quindi, non sarà oggetto di controllo da parte del Fondo.

16. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

16.1. CONDIVISIONE DEL PIANO FORMATIVO

L'ammissione alla valutazione tecnica del Piano Formativo è subordinata alla preventiva condivisione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo interconfederale "Criteri e modalità per la condivisione, fra le Parti Sociali, dei Piani Formativi" sottoscritto da Sistema Impresa e Confsal il 02 maggio 2018, pubblicato sul sito del Fondo alla pagina <https://www.formazienda.com/il-fondo/documenti-di-riferimento>.

16.2. AMMISSIBILITÀ DEI PIANI FORMATIVI

Saranno considerati ammissibili alla valutazione solo i Piani Formativi:

- che abbiano ricevuto l'Intesa delle Parti Sociali;
- presentati da uno dei soggetti ammissibili;

- che prevedano azioni formative riconducibili a corsi contenuti nei Cataloghi Formativi accreditati dal Fondo;
- articolati secondo le indicazioni previste dal presente Avviso;
- pervenuti entro i termini e secondo le modalità di presentazione previsti.

16.3. ITER DI VALUTAZIONE

La valutazione tecnica è effettuata dal Nucleo di Valutazione Tecnico (NdVT), nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda.

I termini per la candidatura del Piano Formativo alle sessioni di valutazione sono resi noti sul sito www.formazienda.com.

La valutazione dei Piani Formativi candidati si articola in tre fasi:

1. verifica di ammissibilità formale;
2. istruttoria tecnica di merito e definizione degli esiti della valutazione;
3. comunicazione degli esiti della valutazione.

Trattandosi di Piani Formativi specificatamente finanziati tramite voucher sulla base di azioni formative già accreditate per il tramite dei Cataloghi Formativi, relativamente al punto 2, l'istruttoria tecnica verrà svolta esclusivamente con riguardo al rispetto delle condizioni previste nel presente Avviso.

I Piani Formativi saranno valutati secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Il NdVT potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata e dei dati in essa riportati, relativamente a tutto quanto non soggetto a "pena di inammissibilità", che dovranno essere presentate entro i termini specificati dal Nucleo, di norma 24 ore. Nel caso in cui le integrazioni chieste non dovessero pervenire nei termini indicati, il Piano Formativo non verrà valutato.

Il Nucleo di Valutazione Tecnico:

- accerta la rispondenza della candidatura e del soggetto che l'ha presentata ai requisiti di ammissibilità;
- stila la proposta dell'elenco di riferimento secondo l'ordine cronologico di arrivo e l'esito dell'istruttoria di valutazione.

L'iter di valutazione si concluderà, fatte salve eventuali proroghe che saranno comunicate sul sito istituzionale del Fondo, entro 15 giorni di calendario dalla data di scadenza del termine per la candidatura.

Il Nucleo di Valutazione Tecnico inoltra gli esiti delle proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione che provvede all'ammissione a finanziamento con specifica delibera.

16.4. APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Formazienda approva o meno l'ammissione a finanziamento dei Piani Formativi dopo aver preso atto degli esiti del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione Tecnico relativo al risultato delle valutazioni effettuate.

La delibera del Consiglio di Amministrazione avverrà di norma entro 5 giorni dal ricevimento delle valutazioni da parte del Nucleo di Valutazione Tecnico.

Ove la rinuncia al finanziamento da parte dei Soggetti Gestori i cui Piani Formativi siano stati approvati e finanziati pervenga al Fondo durante la vigenza dell'Avviso le relative risorse saranno utilizzate per rifinanziare la dotazione dell'Avviso stesso.

Nel caso in cui, invece, la rinuncia al finanziamento dovesse pervenire al Fondo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'ultimo elenco di Piani Formativi approvati, per scadenza dei termini dell'Avviso, verranno ammessi a finanziamento i primi dei Piani Formativi finanziabili integralmente, in ordine cronologico di arrivo, come da elenco approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda, con ipotesi di scorrimento in caso di contestuale rinuncia.

16.5. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE

L'esito delle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione è pubblicato sul sito del Fondo - www.formazienda.com - di norma entro 3 giorni dalla data di delibera, mediante pubblicazione di un elenco contenente le seguenti informazioni per quanto attiene tutti i Piani ammessi alla valutazione di merito:

- ID del Piano Formativo (assegnato dal Fondo);
- data di arrivo del Piano Formativo;
- ora di arrivo del Piano Formativo;
- codice Unico Progetto (CUP) per Piano Formativo;
- costo complessivo del Piano Formativo;
- importo del finanziamento richiesto;
- eventuale cofinanziamento;
- importo del finanziamento concesso;
- codice di registrazione dell'aiuto, per impresa beneficiaria, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e relativo codice concessione RNA (COR);
- importo del finanziamento concesso per impresa;
- eventuale cofinanziamento per impresa;
- indicazione della classificazione "approvato e finanziato", "approvato ma non finanziabile", "non approvato";
- eventuali note.

La categoria "approvato ma non finanziabile" viene utilizzata per individuare i Piani Formativi che, alla scadenza dell'Avviso, non sono finanziabili per esaurimento delle risorse. In tal caso, i Piani resteranno privi di finanziamento, fatto salvo l'eventuale rifinanziamento della dotazione finanziaria iniziale dell'Avviso o quanto previsto al precedente articolo 16.4.

Per quanto attiene, invece, i Piani non ammessi alla valutazione di merito sarà proposto un elenco distinto riportante:

- ID del Piano Formativo (assegnato dal Fondo);
- data di arrivo del Piano Formativo;
- ora di arrivo del Piano Formativo;
- costo complessivo del Piano Formativo;
- importo del finanziamento richiesto;
- eventuale cofinanziamento;
- motivazione della mancata ammissione alla valutazione di merito.

Ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 il termine per proporre impugnazione avverso l'elenco di approvazione dei Piani Formativi è di sessanta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso.

17. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

La quota di finanziamento che il Fondo Formazienda concede per il singolo Piano Formativo è trasferita al Soggetto Gestore in un'unica soluzione, "a Rimborso", al termine del Piano Formativo, previa rendicontazione. L'erogazione del finanziamento avviene secondo quanto disposto nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema e presuppone, in ogni caso, l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) del Soggetto Gestore, in corso di validità.

18. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

18.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI

Il Soggetto Gestore deve inoltrare la candidatura del Piano Formativo esclusivamente tramite accesso al portale per la gestione degli Avvisi denominato "FormUp" dal sito www.formazienda.com.

I termini per la candidatura alle sessioni di valutazione periodiche sono resi noti sul sito istituzione del Fondo Formazienda.

Il Fondo Formazienda si riserva di prorogare i termini indicati dandone preventiva e adeguata comunicazione esclusivamente sul sito www.formazienda.com.

18.2. DOCUMENTI DA PRODURRE

La documentazione da inoltrare, debitamente sottoscritta e timbrata ove previsto, che accompagna la candidatura dei Piani Formativi, è la seguente:

- a) formulario di candidatura del Piano Formativo (Allegato A) sottoscritto con firma digitale qualificata;
- b) domanda di finanziamento (Allegato C), in regola con le vigenti normative sul bollo, sottoscritta con firma digitale qualificata,;
- c) documento attestante i poteri di firma del soggetto sottoscrittore (*ove previsto*);
- d) per ciascuna impresa coinvolta:
 1. visura camerale (rilasciata da non oltre 6 mesi) ed eventuale documento attestante i poteri di firma del sottoscrittore; i soggetti non obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio devono fornirne attestazione tramite il Format 5 "Dichiarazione dati impresa";
 2. visura partecipazioni rilasciata da non oltre 6 mesi o Format 12 - "Dichiarazione impresa unica";
 3. allegati D - dichiarazione cumulativa impresa de minimis o esenzione;
- e) Allegato F - Dichiarazione di conformità della sede dell'attività formativa (per ciascuna sede dei corsi contenuti nel Piano);
- f) Format 24 - Delega alla candidatura e all'incasso da parte dell'impresa al Soggetto Gestore.

Non saranno considerati ammissibili i Piani formativi:

- privi, in forma completa, anche di uno solo dei documenti indicati ai precedenti punti a), b), c), d), e) ed f);
- con documenti privi delle firme e dei timbri, ove previsti.

18.3. CRONOPROGRAMMA DELL'AVVISO

Fermo restando quanto specificato nei precedenti paragrafi, si propone il presente prospetto di sintesi relativo alla candidatura dei Piani Formativi:

Fasi	Termini
Presentazione candidatura	dalle ore 14.00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 18:00 del 31 ottobre 2022 (ai sensi di quanto indicato all'articolo 4 del presente Avviso)
Valutazione del Piano Formativo	entro 15 gg. dalla scadenza del termine per la candidatura
Approvazione del C.d.A.	di norma entro 5 giorni dal ricevimento delle valutazioni da parte del Nucleo di Valutazione Tecnico
Pubblicazione dell'elenco dei Piani Formativi deliberati dal C.d.A.	di norma entro 3 gg. dalla delibera da parte del Consiglio di Amministrazione
Atto di adesione	sottoscrizione prima dell'avvio del Piano Formativo
Avvio Piano Formativo	entro 30 gg. di calendario dalla pubblicazione dell'elenco
Monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano Formativo	durante e a conclusione del ciclo di realizzazione del Piano Formativo
Chiusura Piano Formativo	entro 12 mesi effettivi (che tengano in considerazione i periodi di sospensione), che decorrono dalla data di comunicazione di avvio dello stesso
Rendicontazione	entro 30 gg. di calendario dalla chiusura del Piano Formativo o dallo scadere dei 12 mesi dalla data di avvio del Piano Formativo
Valutazione della rendicontazione	di norma entro 60 giorni dalla data di ricezione della rendicontazione
Emanazione Rapporto Provvisorio, ricevimento osservazioni e Proposta di Rapporto Definitivo	entro 30 gg. dall'esito dell'audit effettuato sulla rendicontazione
Approvazione del C.d.A.	di norma entro 10 giorni dalla predisposizione della proposta di Rapporto definitivo
Erogazione del finanziamento	entro 10 giorni a seguito della ricezione della fattura a rimborso emessa a fronte dell'avvenuta ricezione del Rapporto Definitivo

19. GESTIONE DEI PIANI FORMATIVI

19.1. AVVIO DEL PIANO FORMATIVO

Per l'avvio del Piano Formativo si rimanda a quanto disposto al paragrafo II.1.1. del Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema.

In sede di avvio del Piano Formativo il Soggetto Gestore dovrà comunicare l'intero calendario dei corsi individuati nel Piano Formativo. Con l'avvio del Piano Formativo si considerano già avviate tutte le conseguenti attività formative.

19.2. GESTIONE AZIONI FORMATIVE

Il Soggetto Gestore, per ciascun corso, dopo l'avvio del Piano Formativo dovrà effettuare, tramite il sistema FormUp, gli adempimenti di cui in tabella.

Nome del documento	Note
Allegato H - Comunicazione elenco partecipanti	<i>Entro 24 ore prima dello svolgimento delle attività formative interessate.</i>
Allegato F - Dichiarazione conformità sede attività formativa	<i>Da non presentare nel caso in cui i locali siano quelli già comunicati per i quali è stata presentata la dichiarazione in sede di candidatura</i>
Format 6 - Dichiarazione religiosi	<i>Ove previsto, entro 24 ore prima dello svolgimento delle attività formative interessate.</i>

La mancata comunicazione dell'elenco dei partecipanti entro i termini previsti comporterà la revoca del finanziamento pari all'intero importo del voucher.

19.3. FREQUENZE

Per l'attestazione della frequenza dei partecipanti, il Soggetto Gestore dovrà utilizzare la documentazione di cui al paragrafo II.2.1. del Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema.

19.4. VALIDITA' DELLE FREQUENZE

Indipendentemente dalla frequenza indicata nei corsi accreditati nei Cataloghi Formativi, ai fini del riconoscimento del finanziamento da parte del Fondo, i destinatari delle azioni formative sono tenuti a frequentare almeno il 75% delle ore del programma formativo previsto.

I destinatari delle azioni formative, organizzate per conformarsi alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di formazione obbligatoria, sono tenuti a frequentare il numero di ore minime previste dalla normativa di riferimento (es. normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro: frequenza 90% delle ore di programma formativo).

Ai lavoratori partecipanti alle attività di formazione sarà rilasciata l'attestazione prevista nel corso accreditato nel Catalogo Formativo.

Ai fini della determinazione del numero di ore minime di frequenza non è possibile presentare giustificati motivi atti a sanare l'assenza del destinatario.

19.5. VARIAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE

Qualora durante la realizzazione dell'azione formativa il Soggetto Gestore avesse la necessità di apportare variazioni rispetto a quanto comunicato in fase di candidatura e avvio del Piano Formativo, deve provvedere attraverso il sistema informativo gestionale FormUp.

Tale procedura va applicata, nel rispetto delle tempistiche indicate, ove le variazioni riguardino quanto evidenziato in tabella.

Descrizione	Note
Sede di svolgimento di una o più giornate didattiche	<i>Da inviare solo in caso di sede differente da quella comunicata (comprensiva di Allegato F). Entro 24 ore prima dello svolgimento delle attività formative interessate.</i>
Data Calendario	<i>Entro 24 ore prima dello svolgimento delle attività formative interessate</i>
Modalità formativa	<i>Entro 24 ore prima dello svolgimento delle attività formative solo per corsi accreditati con doppia opzione. La variazione della modalità formativa potrà riguardare anche un singolo voucher.</i>

Sostituzione/inserimento nuovo docente

Tempestivamente e comunque non oltre le 12 ore dall'inizio attività formativa

Il Soggetto Gestore deve, inoltre, provvedere al *download* delle comunicazioni di variazione effettuate da conservare agli atti, in originale e firmate, ai fini delle verifiche da parte del Fondo o di propri incaricati.

Il mancato rispetto del termine previsto per la variazione della “Data calendario”, della “Sede di svolgimento di una o più giornate didattiche” e della “Modalità formativa” comporterà, ai fini della determinazione del finanziamento a consuntivo, il mancato riconoscimento dell'intero importo del voucher.

La variazione della modalità formativa per i corsi accreditati con doppia opzione aula/fad on line sarà possibile solo ove in fase di candidatura il Soggetto Gestore abbia optato per la modalità con costo corso per partecipante più alto.

19.6. CHIUSURA DEL PIANO FORMATIVO

La chiusura del Piano Formativo deve essere effettuata dal Soggetto Gestore secondo le indicazioni di cui al paragrafo II.3.2. del Manuale del Conto Formazione di Sistema.

20. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Il riconoscimento dell'importo rendicontato dal Soggetto Gestore è subordinato alla presentazione di tutta la documentazione prevista e all'assolvimento di tutti gli adempimenti gestionali e di monitoraggio.

Per quanto non specificato nell'Avviso e nei relativi allegati, si rimanda al Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema reperibile sul sito internet del Fondo www.formazienda.com.

20.1. PIANO FINANZIARIO

Non sono ammesse variazioni di preventivo.

20.2. PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

La presentazione della rendicontazione deve essere effettuata dal Soggetto Gestore, tramite il sistema FormUp, con l'invio della apposita comunicazione, a seguito del caricamento di tutti i dati richiesti e degli allegati di seguito elencati.

Nome del documento	Note
Allegato X - Relazione finale	-
Fattura, evidenza di pagamento ed estratto conto bancario dell'impresa beneficiaria	<i>Da presentare solo se il voucher non copre l'intero valore del corso a dimostrazione del pagamento dell'impresa della parte eccedente o nel caso di cofinanziamento</i>
Allegato M1- “Registro didattico e di presenza”	<i>Da utilizzare anche in caso di formazione in presenza</i>

Allegato M2- “Scheda individuale fad/fad online”	<i>Da utilizzare in caso di formazione a distanza</i>
Allegato M2bis - “Scheda docente FAD online”	<i>Da utilizzare in caso di formazione a distanza</i>
Allegato M2 ter - “Scheda tutoraggio on line/assistenza Informatica”	<i>Da utilizzare in caso di formazione a distanza</i>
Allegato M3 – “Scheda individuale affiancamento/training on the job/coaching/action learning”	<i>Da utilizzare in caso di formazione con tali modalità</i>
Report	<i>In caso di utilizzo di piattaforma per formazione a distanza</i>
Format 13 - Questionario di gradimento del partecipante	-
Attestato rilasciato	-

Il Soggetto Gestore deve conservare in originale agli atti i documenti trasmessi, nonché tutti i documenti relativi alla gestione del Piano Formativo.

20.3. DETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento, come da preventivo di spesa approvato dal Fondo, è riconoscibile a rimborso a condizione che:

- siano state interamente realizzate le ore previste nei singoli corsi;
- i destinatari previsti abbiano raggiunto la frequenza minima del totale delle ore previste.

Costituisce oggetto di riparametrazione tutto ciò che in fase di rendicontazione non risulta conforme a quanto previsto dal Piano Formativo approvato.

20.4. MODALITÀ DI RIMBORSO DA PARTE DEL FONDO

Il Soggetto Gestore dovrà richiedere il finanziamento in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale da parte del Consiglio di Amministrazione di Formazienda. Per la richiesta di saldo si rimanda a quanto previsto al paragrafo II.4.16. del Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema. Ad integrazione di quanto ivi disposto, la fattura dovrà riportare anche l'indicazione dell'importo di ciascun voucher e dell'impresa beneficiaria.

21. VERIFICHE

Ai sensi del D.P.R. n 445 del 28 dicembre 2000 recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, il Fondo provvederà ad effettuare una verifica a campione delle autocertificazioni presentate ai sensi del citato Decreto.

I Piani Formativi campionati saranno sottoposti, pertanto, a tali verifiche sia in itinere sia ex post e, comunque, prima dell'erogazione definitiva del finanziamento.

21.1. VERIFICHE IN ITINERE

Il Fondo attua controlli in itinere sulla totalità dei Piani Formativi approvati e finanziati. Detti controlli possono essere effettuati da parte di funzionari del Fondo, da parte di Commissioni nominate dal Consiglio di Amministrazione o essere espletati da società (e/o consulenti specializzati) appositamente incaricati dal Fondo.

21.2. VERIFICHE EX POST

Il Fondo Formazienda effettua verifiche, anche a campione, sulle attività svolte per la realizzazione del Piano Formativo e sulla documentazione presentata a supporto del rendiconto finale.

Tali verifiche comportano il controllo del rispetto di tutte le condizioni che disciplinano il finanziamento concesso al Soggetto Gestore, secondo le regole, i parametri e le procedure applicabili.

22. VALUTAZIONE QUALITÀ

I Soggetti Gestori che hanno realizzato i Piani Formativi sono tenuti a trasmettere al Fondo, tramite le apposite maschere del sistema FormUp, i questionari di gradimento dei partecipanti.

La documentazione originale dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto Gestore e resa disponibile in ogni momento su richiesta del Fondo, di un soggetto incaricato dal Fondo o dalle autorità competenti.

23. UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE

Tutta la documentazione prevista nel presente Avviso e nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema vigente può essere sottoscritta utilizzando la firma digitale qualificata. Dovranno, invece, essere sottoscritti obbligatoriamente con firma digitale il formulario di candidatura, la domanda di finanziamento, l'Atto di Adesione, la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato e la relazione finale.

24. MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Il monitoraggio dell'attività formativa è volto a ricostruire i dati fisici, finanziari e qualitativi verificandone lo stato di avanzamento e i risultati finali.

I Soggetti Gestori sono tenuti a fornire al Fondo tutte le informazioni e i dati necessari alle azioni di monitoraggio nonché a somministrare ai partecipanti i questionari di gradimento.

Gli esiti sono da trasmettere al Fondo secondo le modalità previste dallo stesso.

25. REVOCA O RINUNCIA

Il contributo assegnato è soggetto a revoca totale o parziale nei casi in cui:

- non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente Avviso, nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema e nell'Atto di Adesione, ovvero nel caso in cui la realizzazione del Piano Formativo non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso a contributo;



- in sede di verifica da parte del Fondo o dei soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti alla base dei quali il finanziamento è stato concesso o erogato;

- i Soggetti Gestori si rendano responsabili di atti lesivi nei confronti del Fondo.

Si applicherà la revoca totale del finanziamento concesso per l'intero corso oggetto di verifica in itinere nel caso in cui, riscontrate gravi irregolarità, a richiesta specifica del Fondo, non perverranno, da parte del Soggetto Gestore, osservazioni nei tempi richiesti; ovvero se le osservazioni fornite al Fondo dal Soggetto Gestore non siano accoglibili ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

I Soggetti Gestori, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata comunicazione motivata al Fondo. In tal caso, non potrà essere riconosciuto alcun costo sostenuto dal Soggetto Gestore alla data dell'avvenuta rinuncia.

26. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy - art.13 - del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani Formativi, è previsto il trattamento dei dati personali. Il Fondo Formazienda informa che i dati personali saranno trattati solo ai fini della partecipazione al presente Avviso, dalla Candidatura e fino alla verifica della rendicontazione dei medesimi in ottemperanza agli adempimenti normativi di cui alle leggi e regolamenti di riferimento in tema di realizzazione dei Piani Formativi come richiamati al par. 1 del presente Avviso.

I dati personali eventualmente acquisiti in funzione del presente Avviso saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia; tali dati saranno trattati solo per il tempo necessario al raggiungimento della relativa finalità nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. In particolare, il periodo previsto di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni dalla approvazione dei Piani Formativi.

Ferma restando la libertà nel conferimento dei dati personali da parte della controparte, si fa presente che la mancata comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per il Fondo di prendere in considerazione le richieste di valutazione del Piano Formativo di interesse.

Il Fondo riconosce il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli art. 15-22 della suddetta normativa. In ogni caso, l'interessato è sempre legittimato a proporre reclamo presso l'Autorità di controllo competente, se ritiene che un trattamento che lo riguarda violi le disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali.

Resta espressamente inteso che il soggetto dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Nell'ambito delle predette finalità, i dati potranno essere comunicati ai nostri collaboratori e dipendenti, nell'ambito delle mansioni assegnate e in base a specifica autorizzazione al trattamento dei dati. I dati potranno, altresì, essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti nonché agli organismi preposti alla vigilanza e al controllo (es: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANPAL ecc.).

I Soggetti Gestori, a loro volta, trattano dati raccolti in qualità di titolari autonomi e sono responsabili della correttezza e liceità dei trattamenti posti in essere nell'ambito del rapporto instaurato con tutti i soggetti

coinvolti in relazione a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento ai fini del presente Avviso è: Fondo Formazienda, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua (riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), sede in Crema (Italia), Via Olivetti n.13; C.F. 91031030199, e-mail direzione@formazienda.com; mail pec: relazioniesterne@pec.formazienda.com, telefono 0373472168.

Il Data Protection Officer di Formazienda, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo: la@professioneconsulenza.com; al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

Il Fondo considera informati e resi edotti i partecipanti alle attività formative relativamente a quanto espresso nel presente paragrafo.

27. D.LGS. N.231/2001

Con la partecipazione al presente Avviso, il Soggetto Gestore assume di conoscere le previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna a improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del Piano Formativo ammesso a finanziamento, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del summenzionato Decreto. Il Soggetto Gestore dichiara, di aver preso atto che il Fondo Formazienda ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto, comprensivo del Codice Etico (pubblicato su sito del Fondo alla pagina: http://www.formazienda.com/wp-content/uploads/2018/09/04_PG_F_M231_CODETICO_00_.pdf) e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni di cui al Codice medesimo, astenendosi dalla commissione di condotte illecite. L'inosservanza, da parte della Soggetto Gestore, di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Avviso e legittimerà il Fondo Formazienda a revocare il finanziamento eventualmente concesso, fermo restando il diritto alle restituzioni e al risarcimento dei danni eventualmente causati alla stessa, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quello derivante dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

28. NOTE

Gli indirizzi e la modulistica di riferimento costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Eventuali comunicazioni e quesiti nella fase di presentazione del Piano Formativo possono essere rivolti all'indirizzo e-mail: assistentatecnica@formazienda.com.

Tutte le comunicazioni inerenti alla gestione del Piano Formativo non disciplinate espressamente nel presente testo o nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema dovranno pervenire al Fondo mediante l'invio di pec all'indirizzo: avviso1-2022@pec.formazienda.com.

Le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul sito web www.formazienda.com.

Formazienda, inoltre, si riserva la facoltà di integrare e specificare, in coerenza con le finalità dell'Avviso, la documentazione e le procedure che dovessero rendersi necessarie per il buon andamento e la corretta esecuzione dei Piani Formativi, pubblicando le comunicazioni e le disposizioni rivolte ai Soggetti Gestori dandone evidenza sul portale FormUp e/o sul sito internet del Fondo www.formazienda.com nell'area dedicata agli Avvisi del "Conto Formazione di Sistema". Tale facoltà viene esercitata dal Fondo tenuto conto dell'eventuale possibilità di dover rilevare dati non previsti alla data di pubblicazione del presente dispositivo.

Il Fondo si riserva di fornire eventuali indicazioni operative non contemplate nel testo dell'Avviso e dei relativi allegati attraverso la pubblicazione di apposite circolari che diverranno integrative rispetto a quanto previsto nei documenti richiamati.

Il Fondo, inoltre, si riserva di fornire eventuali chiarimenti con riguardo alle disposizioni del presente Avviso tramite pubblicazione di FAQ (Frequently Asked Questions) sul sito www.formazienda.com.

Il Fondo si riserva, comunque, di valutare eventuali eccezioni legate all'emergenza sanitaria in corso.